



Edizione di sabato 9 giugno 2018

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta pubblicità: in dirittura d'arrivo il decreto
di Lucia Recchioni

CONTENZIOSO

Omessa sottoscrizione del ricorso: niente rimessione in CTP
di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Documentazione transfer price: come si valuta l'idoneità?
di Marco Bargagli

CONTABILITÀ

Il bilancio e la delibera di approvazione: disciplina applicabile
di Viviana Grippo

ACCERTAMENTO

Accertamento analitico induttivo
di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta pubblicità: in dirittura d'arrivo il decreto

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 8 giugno, è stato pubblicato sul sito internet del **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** un [comunicato stampa](#) con il quale è stata annunciata l'imminente pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del **regolamento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali**; il **regolamento**, che è stato **firmato** il 16 maggio 2018 è infatti attualmente in corso di **registrazione** presso la Corte dei Conti.

Per l'anno in corso i soggetti interessati potranno presentare la **domanda di ammissione** al beneficio tra il **sessantesimo** e il **novantesimo giorno** successivi alla data di **pubblicazione del decreto** nella **Gazzetta Ufficiale**, mediante una **comunicazione telematica** su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto, il **credito d'imposta** riguarda gli investimenti riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali**:

- su **giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali**, anche **on-line**,
- ovvero nell'ambito della programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati sulla **stampa**, anche **on-line**, effettuati **dal 24 giugno al 31 dicembre 2017**, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente.

Sono tuttavia **escluse** dal credito d'imposta, anche a regime, le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a **servizi particolari**, quali, ad esempio: **televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di **messaggeria vocale o chat-line** con servizi a sovrapprezzo.

In ogni caso, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili **al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione** e di ogni **altra spesa** diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Il sostenimento della spesa, inoltre, deve comunque risultare da un'apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti legittimi a rilasciare il **visto di conformità** ovvero dai **revisori legali**. Nel caso in cui il credito richiesto sia **superiore a 150.000 euro**, è altresì necessario un **accertamento preventivo di regolarità** presso la **Banca dati nazionale antimafia** del ministero dell'Interno.

Si ricorda, inoltre, che possono beneficiare del richiamato credito d'imposta i soggetti **titolari di reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** e gli **enti non commerciali** che effettuano **investimenti** in campagne pubblicitarie, il cui **valore complessivo superi** di almeno l'**1%** gli **investimenti effettuati nell'anno precedente** sugli stessi mezzi di informazione.

Agevolando gli investimenti incrementali sugli **“stessi mezzi di informazione”**, ovviamente, **non** si intende circoscrivere il beneficio ai casi in cui la spesa sia aumentata con riferimento al **singolo canale televisivo** o alla **singola testata giornalistica**; a rilevare, infatti, è la **tipologia di canale informativo**.

Dobbiamo quindi separatamente considerare:

- gli **investimenti incrementali sulla stampa**,
- e gli **investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive**.

Non è tuttavia sufficiente verificare l'incremento dell'investimento sul **singolo canale**, in quanto ben potrebbe essere accaduto che l'altro canale abbia subito una netta contrazione degli investimenti: anche in quest'ultimo caso il beneficio potrebbe non essere spettante.

Tutto ciò premesso si rende quindi necessario ricordare che la **misura del beneficio** è pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al **90 %** nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative**.

Purtuttavia, in sede di prima applicazione, anche alle **microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative** sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura *standard* del **75%**, essendo necessario attendere che la **Commissione Europea** si pronunci sulla **compatibilità** di tale maggior agevolazione con le normative europee sugli aiuti di Stato.

Si badi bene però: **il differimento non comporta la perdita**. Le risorse, infatti, saranno **accantonate** per essere poi effettivamente destinate successivamente all'approvazione della Commissione.

Come precisato nel comunicato stampa, tuttavia, sia per le micro-imprese, come anche per le altre imprese, il **credito d'imposta liquidato potrebbe essere comunque inferiore** a quello **richiesto**, se l'ammontare complessivo dei **crediti richiesti** con le domande superi l'ammontare delle **risorse stanziate**.

In tal caso, infatti, si renderà necessario **ripartire** in percentuale **le risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Omessa sottoscrizione del ricorso: niente rimessione in CTP

di Luigi Ferrajoli

Il giudice tributario, ove la **procura alle liti**, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'[**articolo 83 cp.c.**](#), manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, a norma degli [**articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992**](#), deve invitare la parte a **regolarizzare** la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa **inammissibilità**.

Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal professionista abilitato in forza di **mandato** non posto in calce o a margine del ricorso ma **contenuto nelle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, L. 212/2000, allegato al ricorso** e notificato, unitamente a questo, all'altra parte.

Inoltre, in tema di **contenzioso tributario**, la rimessione della causa alla **Commissione provinciale** è prevista dall'[**articolo 59, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#) solo per **ipotesi tassative ed eccezionali**, al di fuori delle quali la **Commissione tributaria regionale**, qualora accolga l'appello, è **tenuta a decidere** la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e **non ostendovi il principio del doppio grado di giurisdizione**, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi.

Questi sono i principi enunciati dalla **Corte di Cassazione** nell'[**ordinanza n. 5426 del 07.03.2018**](#), la quale ha ribadito che costituisce un **principio consolidato** nella giurisprudenza di legittimità che, in campo processuale, **debbano essere evitate irragionevoli sanzioni di inammissibilità**, con la conseguenza che il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o della invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso, ma a norma dell' [**articolo 12, comma 5**](#) e dell' [**articolo 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 546/1992**](#), deve dapprima **invitare la parte a regolarizzare** la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità.

In relazione alla **questione della rimessione del giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale** la Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione di ammissibilità del ricorso di primo grado enunciata dalla Commissione Tributaria Regionale non implica necessariamente la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Sul punto è opportuno ricordare che l'[**articolo 59 del D.Lgs. 546/1992**](#) stabilisce che: "La

commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, chiarito che la lettera della legge prevede la rimessione della causa al giudice di primo grado solo in ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali, la Commissione Tributaria Regionale, quando accoglie l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostendovi il principio del doppio grado di giurisdizione, che nel nostro ordinamento processuale non ha una garanzia costituzionale, e che, comunque, impone esclusivamente che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi.

In materia è opportuno richiamare la **pronuncia della Suprema Corte Cassazione n. 2455 del 20.02.2001**, la quale, investita del reclamo attinente ai vizi previsti dall'[articolo 59 D.Lgs. 546/1992](#) ha chiarito che: **“nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in alcuno dei casi previsti dalla citata norma, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, in difetto di che l'appello dovrà ritenersi inammissibile non potendo tali questioni essere considerate implicitamente dedotte”**.

La prefata sentenza dei Supremi Giudici riveste nel campo processuale-tributario una significativa valenza perché per principio giurisprudenziale consolidato e conforme, l'impugnazione relativa esclusivamente ai **vizi di rito** è ammissibile a condizione che detti vizi denunciati risultino fondati; viceversa, **se il vizio non rientra in uno dei casi previsti** dalla più volte citata norma, è opportuno far valere con l'appello anche le **questioni di merito**.

La causa che porta a fare questa scelta è di ordine pratico perché, nelle ipotesi in cui **l'appello è fondato esclusivamente sui vizi di rito** senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado e il vizio non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dall'[articolo 59, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Documentazione transfer price: come si valuta l'idoneità?

di Marco Bargagli

La problematica relativa alla **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** è un tema di **grande attualità** che coinvolge le **imprese multinazionali** che operano all'estero **scambiando beni o servizi** con altre società del Gruppo.

La normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) il quale prevede che: *“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.*

In merito, si ricorda che recentemente è stato approvato il **decreto ministeriale** che detta le **nuove regole** previste per la concreta **applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento infragruppo** sopra illustrata, in linea con le **linee guida Ocse** nella versione approvata nel **report di luglio 2017**.

Un aspetto particolarmente rilevante in *subiecta materia* riguarda l'eventuale **applicazione delle sanzioni amministrative** derivanti dalle **rettifiche operate da parte dell'Amministrazione finanziaria** nel corso di una **verifica fiscale**, in quanto i verificatori potrebbero operare **rettifiche in aumento del reddito imponibile** derivanti dalla **constatazione di costi non deducibili e/o di maggiori ricavi imponibili**.

A tal fine, il contribuente può usufruire di un particolare **regime premiale** previsto dall'[articolo 26 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1 L. 212/2010](#) (rubricato *“Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”*), il quale ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano un **regime di oneri documentali** con riferimento ai **prezzi di trasferimento dei beni o servizi** rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#).

Nello specifico, con l'inserimento dell'[articolo 1, comma 2 ter, D.lgs. 471/1997](#), il legislatore ha previsto la **non applicazione delle sanzioni** per **dichiarazione infedele**, connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni *intercompany*, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il

contribuente, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, **consegni agli organi di controllo la documentazione** prevista con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (emanato in data 29 settembre 2010).

La documentazione in rassegna è costituita da un documento denominato **"Masterfile"** e da un documento denominato **"Documentazione Nazionale" (Country file)**, ed è finalizzata a consentire il **riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo**.

Delineato **l'ambito giuridico di riferimento**, preme in questa sede sottolineare che i verificatori dovranno, **nel corso del controllo fiscale**, valutare **l'idoneità della documentazione predisposta dal soggetto ispezionato**.

Anzitutto, una volta **venuti in possesso della documentazione attestante la politica di transfer pricing** seguita dall'impresa, con riguardo al **sistema sui prezzi di trasferimento adottato dal contribuente**, si dovrà:

- **vagliare criticamente il processo logico** che ha condotto all'individuazione del **metodo ritenuto più opportuno** dal soggetto verificato per procedere alla **determinazione del valore di libera concorrenza delle transazioni con le consociate**;
- qualora il metodo **utilizzato dal contribuente non dovesse ritenersi appropriato**, occorrerà individuare quello preferibile e procedere alla sua applicazione, allo scopo di quantificare il valore di mercato delle operazioni sottoposte alla disciplina del *transfer pricing*, dandone **adeguata motivazione in verifica**;
- in caso contrario (ove, cioè, il metodo scelto dalla parte dovesse essere ritenuto condivisibile), occorre dar corso al **controllo di tutti i processi di calcolo sviluppati dall'impresa in verifica**, al fine di correggere **eventuali errori o omissioni di carattere formale o logico** (cfr. *Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare 1/2018* del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 *"Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale"*, 378 e ss.).

Con particolare riferimento al **concepto di idoneità del set documentale** predisposto, **importanti chiarimenti** sono intervenuti da parte **dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento**, con la **circolare 58/E/2010**, avente ad oggetto **"Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"**

Il **citato documento di prassi** ha precisato che il **concepto di "idoneità"** non va ricondotto al **mero rispetto formale delle indicazioni previste dal Provvedimento direttoriale**, bensì deve riferirsi a un'ottica più ampia e sostanzialistica, **"che premi l'attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati"**.

In definitiva, la citata **documentazione**:

- **potrà essere considerata “idonea”** qualora sia in grado di **fornire un quadro informativo** che consenta il **riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento** praticati rispetto al **principio del valore normale**, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida Ocse, anche nell’ipotesi in cui vengano riscontrati **errori materiali o inesattezze** che, tuttavia, **non siano di ostacolo all’attività di accertamento**;
- **non può essere considerata idonea** qualora, **pur rispettando la struttura formale** non presenti **contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni previste nello stesso Provvedimento**, ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita **non corrispondano in tutto o in parte al vero**.

In buona sostanza, la **valutazione della documentazione esibita** nel corso delle operazioni ispettive deve essere operata in **modo appropriato ed equilibrato in sede di controllo**, al fine di evitare **contestazioni indiscriminate** in ordine **all’idoneità della documentazione**, che **non tengano conto della natura della documentazione stessa e dell’impegno del contribuente**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >



CONTABILITÀ

Il bilancio e la delibera di approvazione: disciplina applicabile

di Viviana Grippo

Il **bilancio d'esercizio** trova la sua disciplina negli [articoli 2423 e ss. cod.civ.](#). In particolare l'[articolo 2423 cod. civ.](#) stabilisce che:

- gli amministratori devono redigere il **bilancio di esercizio**, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa,
- il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società, illustrando al contempo il **risultato economico dell'esercizio**.

Il codice chiarisce poi che, ai fini della **rappresentazione veritiera e corretta** è necessario, se non sono sufficienti le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge, fornirne di **ulteriori e complementari** che permettano il raggiungimento di tale scopo.

La redazione del bilancio è quindi compito degli amministratori. Questi, seguendo il dettato del codice civile, devono redigere tale documento tenendo conto non solo dei **postulati** già espressi (chiarezza, verità e correttezza) ma anche dei **principi di redazione** del bilancio espressi nell'[articolo 2423 bis cod. civ.](#), ovvero:

“1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”.

Ma oltre che la **correttezza nella redazione del bilancio**, per la quale gli amministratori dovranno anche rifarsi al dettato dei **principi contabili**, all'organo amministrativo (ovvero, ove esistente, in surroga, al **collegio sindacale**) sono attribuiti anche altri compiti di carattere burocratico, quali il **deposito del bilancio**.

Particolare attenzione merita la disciplina, contenuta nell'[**articolo 2434 bis cod. civ.**](#), di **invalidità della deliberazione** di approvazione del bilancio, in base alla quale le azioni previste dall'[**articolo 2377 cod. civ. \(annullabilità delle deliberazioni\)**](#) e dell'[**articolo 2379 cod. civ. \(nullità delle deliberazioni\)**](#), non possono proporsi nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio **dopo che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo**.

In particolare l'**impugnazione può essere motivata**:

- dalle **cause di annullabilità** cui all'[**articolo 2377 cod. civ.**](#), ossia da vizi di **non conformità alla legge ed allo statuto**,
- da **cause di nullità** di cui all'[**articolo 2379 cod. civ.**](#), quali quelle di **mancata convocazione dell'assemblea** e di **mancata verbalizzazione**.

La **legittimazione ad impugnare** risulta riconosciuta solamente ai soci che rappresentino almeno il **cinque per cento del capitale sociale** (lo statuto può ridurre o escludere questo requisito), sempreché il bilancio, oggetto di impugnazione, venga **approvato senza rilievi da parte del revisore legale** dei conti.

Se, tuttavia, il **bilancio non è stato approvato o è stato approvato con i rilievi** del revisore legale dei conti viene disapplicata la disciplina illustrata (compreso periodo di legittimazione fra le date di approvazione dei due bilanci e la limitazione dei legittimati in base alla soglia di capitale), subentrando le generali **norme di legittimazione**.

La deliberazione **non può essere annullata**:

1. per la **partecipazione all'assemblea di persone non legittime**, salvo che tale **partecipazione sia stata determinante** ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
2. per l'**invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio**, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati **determinanti** ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3. per l'**incompletezza o l'inesattezza del verbale**, salvo che **impediscano l'accertamento del contenuto**, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha **effetto rispetto a tutti i soci** ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Accertamento analitico induttivo

di **EVOLUTION**

L'articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973 individua un metodo di accertamento cd. analitico-induttivo (o anche analitico-presuntivo) che consente all'ufficio di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate, prescindendo parzialmente dalle scritture contabili.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo analizza la modalità con la quale si realizza l'accertamento analitico induttivo.

Il metodo di accertamento analitico-induttivo è una metodologia accertativa che consente all'ufficio di avvalersi di presunzioni, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili.

Si tratta di un metodo ammesso quando l'**incompletezza**, la **falsità** o l'**inesattezza** dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall'ispezione delle **scritture contabili** e dalle altre verifiche di cui all'[articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#), ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle **registrazioni contabili** sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#).

La **doppia natura** dell'accertamento in esame è giustificata dalla necessità per l'Amministrazione finanziaria di colmare, appunto attraverso un ragionamento di tipo induttivo, le **lacune** o le **inesattezze** individuate nell'ambito di un **impianto contabile** giudicato, nel complesso, **attendibile**.

La peculiarità del controllo in parola consiste nel fatto che la **prova del comportamento scorretto** da parte del contribuente può essere fornita anche tramite l'utilizzo di **presunzioni semplici**.

In generale, presunzioni possono essere distinte in legali oppure semplici:

- sono **presunzioni legali** quelle la cui valenza in termini probatori è stabilita direttamente dalla legge, non essendo concesso al giudice discostarsi da tale valutazione. Esse si distinguono in **relative** e **assolute**, a seconda che sia o meno prevista la possibilità di fornire prova contraria;
- sono **presunzioni semplici**, invece, sono quelle in cui la legge rimette al libero apprezzamento del giudice la valutazione circa il valore probatorio delle stesse.

Tuttavia, affinché possano assumere valore probatorio, le presunzioni devono essere:

- **gravi**, ovvero devono essere altamente attendibili;
- **precise**, ossia dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione;
- **concordanti**, e quindi non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza.

In relazione al requisito della concordanza è opportuno evidenziare come lo stesso non richieda, necessariamente, la presenza di una **pluralità** di indizi, potendo risultare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo anche un solo elemento, purché grave e preciso.

La determinazione analitico-induttiva delle attività sottratte a tassazione viene comunemente definita **ricostruzione** e può avvenire con **diverse modalità**.

In merito alle istruzioni sull'attività di verifica, esistono diversi metodi di **ricostruzione indiretta**, i quali possono essere sostanzialmente distinti in tre categorie, ovvero:

- **ricostruzioni basate sui dati relativi alla movimentazione delle merci**;
- **ricostruzioni basate sui dati relativi ai fattori della produzione o ad altri elementi strutturali**;
- **ricostruzioni basate su altri elementi di fatto o documentali**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collo per la valanga deposito / freccia

FINANZA

La settimana finanziaria di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la BCE guiderà i mercati in un graduale percorso di *repricing* della propria politica monetaria.

- La crescita dei prezzi dell'Area Euro nel mese di maggio è coerente con l'inizio del processo di normalizzazione della politica monetaria da parte della BCE
- E' plausibile che la BCE inizi a discutere il programma di riduzione dello stimolo monetario nella riunione di politica monetaria della settimana prossima

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >